

Marca

PERIODICO DI INFORMAZIONE
ATTUALITÀ E CULTURA

Giociosa[®]

LE ULTIME
ROSE

di Pierluigi Di Bella

RESPONSABILITÀ DEI SOCI NELLE CESSIONI DI SOCIETÀ DI PERSONE

Affrontiamo alcuni aspetti che ritengo importanti e all'ordine del giorno per chiarire alcuni dei dubbi che normalmente nascono quando si pone in essere una cessione di quote in società di persone, quindi in quelle società dove i soci in solido garantiscono illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali.

In particolare cerchiamo di dare qualche risposta alle domande classiche: cosa succede in caso di richieste da parte dei creditori (fornitori, fisco, dipendenti ecc.) avanzate dopo la data di cessione delle quote? Fino a che punto chi cede le quote risponde anche dopo l'uscita dalla società? E di contro chi acquista, come risponde rispetto alle obbligazioni sociali contratte nella gestione prima del suo ingresso nella società? Ricordiamo intanto quali sono le forme giuridiche delle società di persone, quelli interessate da questa trattazione. Sono le società semplici (s.s.), le società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (s.a.s.).

Molto spesso nell'atto notarile di trasferimento di quote societarie si inseriscono formule a tutela delle posizioni reciproche di chi acquista e chi vende le partecipazioni, prevedendo che i debiti contratti fino al momento della firma rimangono in capo al cedente e da lì in poi saranno in capo all'acquirente che ne risponderà illimitatamente.

È fuor di dubbio che questa clausola ha piena efficacia nei rapporti tra le parti venditrice ed acquirente, ma la vera questione è se possa essere opposta ai terzi creditori sociali.

Tra le due posizioni quella più a rischio è sicuramente quella di chi compra quote. Secondo quanto stabilito dall'art. 2269 del Codice Civile per le società semplici, efficacia estesa con sentenza n. 525/2011 della Corte di Cassazione anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, l'acquirente è responsabile in solido agli altri soci anche per l'operato precedente al suo ingresso in società, salvo, dopo aver soddisfatto i creditori terzi, secondo quanto stabilito nella clausola notarile sopra citata, potersi rivalere sul cedente.

È chiaro, quindi, che la citata clausola di salvaguardia ha valore solo rispetto alle parti, ma non verso i terzi, che potranno liberamente rivalersi anche su chi acquista le partecipazioni.

A margine ricordiamo che la responsabilità del socio nelle società di persone ha natura sussidiaria (art. 2304 Codice Civile), il che significa che il creditore potrà rivalersi sui soci solo dopo aver escusso per intero il patrimonio della società.

Appare nella sua interezza la pericolosità dell'acquistare quote in società di persone, fatto salvo il caso di acquisto di quote da socio accomandante nelle società in accomandita semplice, che, per sua natura, ha responsabilità limitata alla quota di capitale conferita.

Molto più semplice, meno rischiosa nella responsabilità verso i creditori è la figura del socio che vende le quote.

In questo caso ci viene in aiuto l'articolo 2290 del Codice Civile che così recita: "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato".

Viene quindi ben limitata la responsabilità del cedente le quote verso le obbligazioni sociali fino alla data della cessione delle quote stesse, sempre che la cessione sia stata portata a conoscenza dei terzi creditori con mezzi idonei.

Ma quali sono i "mezzi idonei"?

Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, questo compito spetta al Registro delle Imprese, dove vengono annotate le variazioni della compagine sociale.

Per quanto riguarda invece le società semplici, i soci dovranno provvedere a comunicare a mezzo raccomandata o posta certificata a tutti i propri creditori la variazione intervenuta. Fino a quel momento il socio cedente resterà anch'egli solidalmente responsabile verso i terzi creditori.



DIAMO FORMA ALLA TUA IMPRESA

- Tenuta contabilità
- Programmazione fiscale
- Soluzione crisi d'impresa
- Controllo di gestione
- Mercati esteri
- Consulenza e pianificazione finanziaria



Claudia Panazzolo
Dottore Commercialista
e Revisore Legale

Studio:
Via Monte Montenero, 9 31044 Montebelluna (TV)

0423.603166



pdb
controllo di gestione
consulenza finanziaria
www.pdb.it